



## *Il Ministro dell'Istruzione*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, rubricato “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, mediante il quale sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante, tra gli altri, la nomina del prof. Patrizio Bianchi a Ministro dell’istruzione;

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 istitutivo dei Tirocini Formativi Attivi, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81 che ha istituito i percorsi abilitanti speciali;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” e in particolare i commi 1 e 4 dell’art. 2-bis che prevedono, rispettivamente, che “è istituito presso il Ministero dell’istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, di seguito denominato “Tavolo”, in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all’insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata” e che “con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati”;

**RITENUTO** di procedere alla definizione delle modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché della durata del citato Tavolo per i percorsi abilitanti;

### **D E C R E T A**

#### **Art. 1**

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le modalità di funzionamento del Tavolo di confronto (di seguito anche Tavolo) per avviare con periodicità percorsi abilitanti, istituito dall’art. 2-bis comma 1 del



## *Il Ministro dell'Istruzione*

citato decreto-legge, in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

2. Il Tavolo, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2 del citato decreto-legge, è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facoltà di scienze della formazione (CUNSF) e delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

3. Al Tavolo, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3 del citato decreto-legge, partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

### **Art. 2**

1. Il Tavolo è costituito con provvedimento del Ministro e dura in carica fino al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge istitutiva e comunque non oltre due anni dalla sua costituzione.

2. Il Ministro, o il suo delegato, assicura le funzioni di indirizzo, iniziativa, coordinamento del Tavolo e convoca le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno.

3. La convocazione delle riunioni del Tavolo, comprensiva del relativo ordine del giorno, è trasmessa con modalità telematica con un preavviso di almeno cinque giorni. In casi di comprovata urgenza la convocazione può essere trasmessa con un preavviso di due giorni.

4. Le riunioni del Tavolo si svolgono con cadenza almeno bimestrale, possono tenersi anche in via telematica e sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Il Tavolo, nelle materie di propria competenza, si esprime mediante pareri, approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel verbale delle riunioni vanno riportate le eventuali opinioni dissidenti, anche su singoli punti, che i componenti del Tavolo hanno chiesto di verbalizzare.

6. I pareri del Tavolo devono essere resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Ministro, decorsi i quali se ne può prescindere. In casi di particolare urgenza il Ministro, o il suo delegato, può assegnare un termine diverso, comunque non inferiore a dieci giorni.

7. Il Tavolo, nelle materie di propria competenza, può formulare di propria iniziata proposte al Ministro.

8. Il Tavolo potrà avvalersi, in forma di audizioni o di interlocuzioni, dell'apporto di esperti del settore, di professionalità esterne ovvero di ogni soggetto anche interno alla stessa Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

9. Al termine di ciascuna riunione viene redatto un verbale sintetico, che viene inviato in via telematica a tutti i componenti. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta immediatamente successiva, a maggioranza dei presenti.

### **Art. 3**



## *Il Ministro dell'Istruzione*

1. Il supporto organizzativo e le funzioni di segreteria amministrativa del Tavolo saranno assicurati dalla Direzione generale per il personale scolastico.

### **Art. 4**

1. Ai componenti del Tavolo e agli esperti e soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5, non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL MINISTRO  
*prof. Patrizio Bianchi*